

Regolamento del servizio telefonico

Il Regolamento di servizio è stato approvato con Decreto Ministeriale 8 Maggio 1997, n. 197, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4-7-1997. Il presente regolamento è entrato in vigore con decorrenza 19 Luglio 1997.

Articolo 1 - Oggetto

1. Oggetto del presente Regolamento di servizio è la disciplina del servizio telefonico di base, di seguito denominato servizio telefonico.
2. Considerata la specificità dei servizi radiomobili, è opportuno che gli stessi costituiscano oggetto di apposita disciplina e pertanto rimangono provvisoriamente ancora disciplinati, nei limiti del rinvio contenuto nei decreti ministeriali 13 febbraio 1990, n. 33 e 8 novembre 1993, n.512, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, successivamente modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, fino all'emanazione di un nuovo regolamento di servizio specifico per detti Servizi.

Articolo 2 - Rapporto tra il gestore del servizio telefonico e gli abbonati

1. I rapporti fra il gestore del servizio telefonico di seguito denominato gestore e gli abbonati sono regolati dalle disposizioni previste nei successivi articoli.
2. Il gestore e l'abbonato osservano tutte le disposizioni di legge e regolamentari, nonché le disposizioni tecniche che regolano la materia degli impianti interni, supplementari ed accessori.
3. Il gestore comunica agli abbonati, con la massima tempestività e con le modalità più idonee, tutte le informazioni rilevanti sulle normative che regolano il rapporto fra l'abbonato e il gestore medesimo. In particolare il gestore fornisce agli abbonati le informazioni relative al regolamento di servizio nonché comunica agli stessi le condizioni economiche di offerta del servizio telefonico praticate dal gestore nonché il costo addebitabile all'utenza di rete fissa allorché effettui chiamate destinate ad utenti di reti radiomobili e le loro eventuali modifiche. A tal fine, sarà garantito un servizio gratuito di assistenza agli abbonati.
4. Ogni anno ciascun abbonato ha diritto a ricevere dal gestore l'elenco di tutti gli abbonati della rete urbana di appartenenza in cui esso è inserito.
5. Su richiesta dell'abbonato e ove previsto dietro pagamento di apposito corrispettivo, il gestore fornisce, tempestivamente e compatibilmente con le risorse tecniche disponibili, servizi innovativi. L'elenco dei servizi, il loro costo, le modalità di accesso ed, in generale, la loro disciplina sono pubblicati annualmente sull'Avantielenco. Per quelli attivati in corso d'anno, il gestore organizza un'idonea campagna informativa.
6. Il presente regolamento di servizio si applica di diritto a tutti i rapporti in essere alla data della sua entrata in vigore, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli abbonati.

CAPO I: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Articolo 3 - Utilizzo del servizio da parte di terzi

1. L'abbonato può permettere ad altri di usufruire del servizio ma non può chiedere un corrispettivo maggiore di quanto l'abbonato medesimo è tenuto a corrispondere al gestore, a titolo di traffico, in relazione alle condizioni economiche vigenti.
2. È proibita la cessione a terzi, per qualsiasi ragione, del contratto di abbonamento telefonico.
3. La violazione delle disposizioni sopracitate comporta la restituzione dell'importo non dovuto e dà titolo al gestore di risolvere il contratto.

Articolo 4 - Inizio e durata del servizio - contributo impianto

1. Il contratto di abbonamento si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte del richiedente - residente, domiciliatario o dimorante dell'immobile ove sarà installato l'impianto - e comunque a seguito dell'attivazione del servizio. In ogni caso, il canone di

abbonamento decorre dal giorno in cui il servizio viene attivato.

2. Le modalità di attivazione del servizio sono pubblicate sull'Avantielenco e, comunque, rese note all'abbonato nelle forme più opportune.

3. Il mancato pagamento, entro 10 giorni dalla ricezione da parte dell'abbonato, della bolletta dove è fatturato il contributo impianto, comporta la sospensione integrale del servizio, ivi compreso il ricevimento delle chiamate. Persistendo il mancato pagamento per ulteriori 20 giorni il contratto è risolto di diritto.

4. Il contratto di abbonamento ha, salvo quanto di seguito previsto, durata minima di un anno ed è a tempo indeterminato.

5. Qualora l'abbonato receda dal contratto prima della scadenza del primo anno, esso è tenuto a pagare il canone di abbonamento anche per i mesi restanti.

6. Per la cessazione del contratto negli anni successivi al primo, l'abbonato comunicherà la sua decisione di recedere dal contratto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata con almeno 15 giorni solari di anticipo rispetto alla data di decorrenza del recesso medesimo. Ai fini della fatturazione, l'abbonato è comunque tenuto a pagare il corrispettivo dei servizi usufruiti ed il rateo di canone relativo al periodo di fatturazione in corso alla data di decorrenza del recesso.

7. Per gli abbonamenti temporanei di durata inferiore ad un anno, che possono essere concessi in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive, per le necessità degli organi d'informazione e per altre esigenze di pubblica utilità e/o di interesse collettivo, l'abbonato dovrà pagare quanto previsto dalle condizioni economiche vigenti.

Articolo 5 - Il numero telefonico - cambio numero

1. Il gestore può modificare, per comprovate ragioni tecniche, il numero assegnato all'abbonato, dando allo stesso almeno 90 giorni solari di preavviso avvertendolo o con apposita lettera o tramite bolletta.

2. In questo caso il gestore si impegna a fornire, salvo casi di dimostrata impossibilità tecnica, un servizio di informazione gratuito sia per il chiamante sia per l'abbonato, circa la modifica del numero per un periodo di 45 giorni solari, a decorrere dalla data di modifica del numero. Sono fatte salve le ragioni di riservatezza nei casi di cui all'art. 6.

3. Se il gestore effettua il cambio numero senza ottemperare a quanto sopra previsto, l'abbonato avrà diritto agli indennizzi previsti all'art. 39.

4. A richiesta dell'abbonato è prolungato, a pagamento, il servizio d'informazione di cambio numero per il periodo massimo del successivo quadrimestre.

5. L'abbonato può richiedere al gestore che il messaggio di cambio numero sia fornito anche in una lingua diversa dall'italiano. Questo servizio viene reso compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed è a pagamento tranne nei casi previsti per legge.

6. L'abbonato può richiedere al gestore di cambiare il proprio numero. Sarà data priorità alle richieste originate da molestie per le quali sia stata sporta denuncia all'Autorità Giudiziaria.

7. Tale servizio è fornito compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed è a pagamento secondo le condizioni economiche vigenti. Della data di cambiamento del numero sarà fornita tempestiva comunicazione.

8. Nel caso di cessazione di utenze ad elevato volume di traffico, il numero ad esse relativo, sarà riassegnato, ove possibile, non prima di 90 giorni dalla cessazione medesima.

Articolo 6 - Elenco telefonico della rete urbana di appartenenza

1. L'abbonato viene gratuitamente inserito nell'elenco abbonati al servizio telefonico della rete urbana di appartenenza con le indicazioni strettamente necessarie alla sua individuazione nelle forme che saranno comunicate preventivamente dal gestore al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

2. L'abbonato ha diritto per dichiarate esigenze personali, a titolo gratuito e previa richiesta scritta, a non essere incluso nell'elenco abbonati. Detta richiesta non può essere revocata prima di un anno solare dalla sua presentazione.

3. Il reinserimento viene effettuato alle condizioni economiche rese note dal gestore nell'Avantielenco, e comunicate senza indugio all'atto del ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

4. L'abbonato ha altresì diritto, previa richiesta scritta, a che i suoi dati personali non siano utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario, di ottenere che il suo indirizzo, in tutto o in parte sia ommesso e, ove possibile, di essere menzionato in modo che non se ne rilevi il sesso.

5. L'elenco telefonico della rete urbana di appartenenza verrà messo a disposizione dell'abbonato, con le seguenti modalità:

presso la sede territoriale competente del gestore, gratuitamente; a domicilio dell'abbonato, con l'addebito delle spese di recapito.

6. In caso di errori od omissioni in elenco l'abbonato avrà diritto agli indennizzi previsti all'art. 41.

7. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a decorrere dall'agosto 1997.

Articolo 7 - Modifica delle tecnologie di rete

1. Il gestore può modificare le tecnologie dirette, seguendo i progressi della tecnica, impegnandosi comunque a darne notizia all'abbonato, laddove necessario, con un anticipo di almeno 90 giorni solari. A tal fine il gestore fornisce altresì adeguate informazioni.

2. L'abbonato può fruire delle prestazioni di cui è dotata la centrale di competenza, alle previste condizioni economiche, e provvederà ad uniformare contemporaneamente, a sue spese, l'eventuale impianto di sua proprietà allacciato alla rete urbana.

Articolo 8 - Modifica delle condizioni di contratto

1. Le modifiche del presente regolamento possono essere richieste dal gestore sulla base di motivate esigenze.

2. Il gestore si impegna a dare tempestivamente notizia all'abbonato delle modifiche delle condizioni di contratto attraverso idonea campagna informativa o tramite bolletta con almeno 30 giorni solari di anticipo dalla decorrenza delle nuove clausole, ed a fornire al riguardo idonea comunicazione scritta annessa alla bolletta successiva all'introduzione delle modifiche.

Articolo 9 - cambiamento dell'intestazione del contratto o subentro

1. Il cambiamento della persona fisica o giuridica a cui il contratto è intestato rende necessario il perfezionamento di un nuovo contratto e il pagamento dell'indennità di subentro. L'indennità di subentro non è dovuta nei casi di successione mortis causa a titolo universale o particolare, o quando il subentro avviene fra persone conviventi dello stesso nucleo familiare.

2. L'indennità di subentro non è inoltre dovuta nei casi di trasformazione della denominazione o della ragione sociale o di cambio di titolare di impresa. Non si dà luogo a cambiamenti di intestazione nei confronti dell'abbonato moroso a meno che il subentrante non estingua o si accoli il debito maturato.

Articolo 10 - Trasloco dell'utenza telefonica

1. L'abbonato che intende traslocare la propria utenza telefonica ne dà comunicazione al gestore almeno 30 giorni solari prima della data da cui intende far decorrere l'effettuazione del trasloco.

2. Per il trasloco dell'utenza l'abbonato è tenuto a corrispondere l'apposito contributo ed, altresì, eventuali diversi prezzi e tariffe determinati in conseguenza dello stesso, che dovranno essergli preventivamente comunicati.

3. se l'abbonato dichiara di non avere interesse a mantenere attivo, nel frattempo, l'impianto da traslocare, il gestore sospenderà, a decorrere dalla data indicata dall'abbonato, il servizio fino a quando il trasloco non sarà effettuato.

4. Non si dà luogo a trasloco fino a quando permane una eventuale posizione di morosità dell'abbonato.

5. Se il gestore effettua in ritardo il trasloco richiesto, l'abbonato avrà diritto agli indennizzi previsti dall'art. 39.

Articolo 11 - Nuove attivazioni di abbonati con morosità pendenti

1. Nel caso di nuova domanda di abbonamento presentata da chi sia stato in precedenza abbonato moroso, il gestore ha diritto di subordinare il nuovo abbonamento al pagamento delle somme rimaste insolte. Al fine di evitare situazioni di insolvenza preordinata o di frodi, tale diritto del gestore avrà applicazione anche nei confronti delle domande di nuovi abbonamenti o di trasloco, presentate da conviventi o coabitanti dell'abbonato moroso, relative all'impianto per il quale si è verificata la morosità.

2. Il gestore ha altresì il diritto di subordinare l'attivazione o proseguire la fornitura del servizio telefonico nei confronti di coloro che (protestati, falliti, insolventi fraudolenti, nonché nei casi di truffa o di altri reati connessi alla criminalità informatica) abbiano condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo il pagamento del servizio, salvo che siano prestate idonee garanzie patrimoniali, personali o reali.

CAPO II: OBBLIGHI DEL GESTORE

Articolo 12 - Attivazione del servizio

1. Il gestore si impegna ad attivare il servizio entro 10 giorni solari dalla data della domanda, concordandone con il richiedente tempi e modalità.
2. Qualora, in considerazione di motivata indisponibilità delle risorse tecniche, non sia possibile rispettare il predetto termine, il gestore indicherà comunque la data a partire dalla quale sarà attivabile il servizio, concordando con l'abbonato tempi e modalità di attivazione. In ogni caso il contributo impianto non può essere richiesto prima di 30 giorni solari precedenti la data stabilita per l'attivazione stessa.
3. Compatibilmente con la disponibilità delle risorse tecniche, il gestore dovrà procedere all'attivazione degli impianti in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, che potrà essere, su richiesta, comunicato all'abbonato dando priorità ai casi certificati di portatori di handicap, nonché alle categorie che svolgono-no attività di affari, professionali o di interesse pubblico.
4. Qualora per cause imputabili al gestore il servizio venga attivato in ritardo rispetto ai tempi previsti, l'abbonato avrà diritto agli indennizzi di cui all'art. 39.

Articolo 13 - Cambiamenti delle condizioni economiche di offerta del servizio (prezzi e tariffe)

1. Il gestore dà tempestivamente notizia agli abbonati di ogni modifica di prezzi e tariffe in forma scritta, mediante comunicazione annessa alla bolletta successiva all'introduzione delle modifiche, e tramite idonea campagna informativa. Comunque, sarà garantito un servizio gratuito di assistenza agli abbonati.

Articolo 14 - Assistenza all'abbonato - Qualità del servizio

1. Il gestore fornisce un servizio telefonico gratuito di assistenza agli abbonati adeguato alle esigenze della clientela.
2. A mezzo telefono l'abbonato può gratuitamente sottoporre problemi e formulare quesiti legati al servizio telefonico ed ai relativi addebiti. A tali richieste verrà data, ove possibile, immediata risposta telefonica; dove ciò non sia possibile verranno comunicati i tempi necessari per la risposta.
3. Nel caso in cui l'abbonato si ritenga insoddisfatto delle risposte ricevute può rivolgersi a un apposito servizio telefonico gratuito organizzato presso le sedi regionali del gestore al quale vanno segnalati i disservizi che non abbiano trovato soluzione o le eventuali proposte di miglioramento del servizio. Il gestore è tenuto a trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni -Direzioni generali per le concessioni e le autorizzazioni copia della segnalazione ricevuta che non abbia trovato soluzione.
4. In ogni caso, l'abbonato può inoltrare un reclamo scritto direttamente alla sede territoriale di competenza del gestore indicata in bolletta. Tale materia è disciplinata in particolare dal successivo articolo 16. In ogni caso il gestore fornisce adeguata informativa circa le modalità di presentazione dei reclami, impegnandosi inoltre a dare una risposta al massimo entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Articolo 15 - Segnalazione guasti - Riparazioni

1. Il gestore garantisce un servizio telefonico gratuito di segnalazione guasti attivo 24 ore su 24.
2. Il gestore si impegna a riparare i guasti entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, fatta eccezione per i guasti di particolare complessità che verranno comunque tempestivamente riparati.
3. L'obbligo di intervento del gestore decorre dal momento in cui esso viene informato dell'esistenza del guasto e riguarda il collegamento telefonico fino al punto d'accesso dell'abbonato alla rete telefonica.
4. Il servizio di riparazione è gratuito per tutti i guasti non imputabili direttamente o indirettamente a dolo o a colpa da parte dell'abbonato, o ascrivibili a difetti di funzionamento di impianti o terminali utilizzati dal medesimo.
5. Nel caso in cui il gestore ripari il guasto in ritardo rispetto ai tempi previsti, l'abbonato avrà diritto agli indennizzi di cui all'art. 39.

Articolo 16 - Reclami riguardanti gli importi addebitati in bolletta

1. I reclami relativi ad importi addebitati in bolletta devono essere inoltrati per iscritto,

anche con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede del gestore competente per territorio, indicata nella bolletta medesima, entro i termini di scadenza della bolletta in contestazione. Sono salvi i casi di ritardo nel recapito della bolletta opponibili validamente dall'abbonato e comunque quelli previsti all'art. 18 comma 1.

2. La presentazione del reclamo non esime l'abbonato dal pagamento della bolletta nei termini di scadenza indicati.

3. L'esito del reclamo sarà comunicato all'abbonato, per iscritto, anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni solari dal momento in cui il reclamo è pervenuto.

4. Nel caso in cui l'abbonato non paghi entro la scadenza indicata in bolletta l'importo per il quale ha presentato il reclamo, il gestore sospende fino alla comunicazione all'abbonato dell'esito del reclamo l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 34 e 35, concernenti rispettivamente l'indennità di mora e la sospensione del servizio per ritardato pagamento. Rimane comunque fermo che, ove il reclamo non sia stato accettato dal gestore, l'abbonato è tenuto a pagare la predetta indennità di mora a decorrere dalla data di scadenza indicata in bolletta.

5. Pertanto, qualora il reclamo non sia stato accettato e l'abbonato non abbia ancora pagato, la somma contestata va pagata entro la data comunicata dal gestore tramite la lettera di definizione del reclamo. Quanto dovuto a titolo di indennità di mora sarà addebitato su una successiva bolletta.

6. Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo, il gestore provvede alla restituzione degli eventuali importi già pagati dall'abbonato, operando eventualmente anche in compensazione nella successiva bolletta. Ai predetti importi si applicano, per il periodo intercorrente tra l'avvenuto pagamento e la data del rimborso, gli interessi calcolati secondo le modalità di cui all'art 34, 1° comma.

Articolo 17 - Manutenzione personalizzata

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 15, il gestore fornisce, agli abbonati che ne facciano richiesta, un ulteriore specifico servizio di manutenzione personalizzata le cui condizioni economiche e tecniche di offerta sono stabilite in un apposito contratto.

Articolo 18 - Fatturazione del servizio ed invio della bolletta

1. La bolletta telefonica costituisce fattura e il gestore dovrà inviarla all'abbonato con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza dei pagamenti.

2. Non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile, sarà indicata in bolletta la data dell'addebito che sarà operato sulla domiciliazione in conto corrente postale o bancario nonché la data di emissione della successiva bolletta.

Articolo 19 - Comunicazioni tra il gestore e l'abbonato

1. In qualunque comunicazione con l'abbonato l'operatore del gestore è tenuto a comunicare il proprio codice identificativo almeno all'inizio della comunicazione medesima.

CAPOIII: OBBLIGHI DELL'ABBONATO

Articolo 20 - Informazioni fornite al gestore

1. L'abbonato è tenuto a fornire le informazioni anagrafiche e quelle relative all'attività svolta in relazione all'utilizzo del servizio telefonico. Tale informazione deve essere fornita al fine di consentire la corretta attribuzione della categoria tariffaria. Le suddette informazioni debbono essere rese al gestore, che le mantiene riservate, complete e rispondenti al vero.

2. A questo proposito l'abbonato si impegna a comunicare al più presto, in forma scritta, qualunque cambiamento, relativo a tali informazioni, che implichi una diversa attribuzione delle categorie tariffarie e che si verifichi nel corso del rapporto contrattuale con il gestore.

3. Qualora l'abbonato non avverta il gestore dell'avvenuto cambiamento, quest'ultimo potrà addebitare all'abbonato, previo accertamento e con effetto retroattivo, le eventuali differenze concernenti il canone di abbonamento.

Articolo 21 - Attività necessarie per il collegamento alla rete

1. L'abbonato è tenuto a consentire gratuitamente al gestore l'accesso e l'attraversamento, anche sotterraneo, dell'immobile di sua proprietà, per tutto quanto occorrente ai collegamenti alla rete del gestore.

2. La richiesta di abbonamento rimane priva di effetti se, chi la richiede, non consente il predetto accesso e/o attraversamento.

3. Qualora il collegamento alla rete sia impedito da parte di terzi che non consentono l'attraversamento e/o l'accesso alla loro proprietà, il gestore non è responsabile per i ritardi o per la revoca della richiesta di collegamento.
4. Per il corretto svolgimento del servizio, Il numero delle linee dell'abbonato deve essere correlato alla intensità del traffico globale dello stesso. A tal fine il gestore garantisce la adeguata disponibilità degli impianti.

Articolo 22 - Omologazione

1. Le apparecchiature terminali dell'abbonato collegate alla rete pubblica devono essere munite delle previste omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle normative in vigore.
2. In caso di mancato rispetto della suddetta disposizione l'abbonato è sottoposto alle sanzioni previste dalla normativa in vigore ed è responsabile per il traffico imputabile a tali apparecchiature e per i conseguenti danni eventualmente arrecati.

Articolo 23 - Uso degli impianti del gestore

1. È proibito all'abbonato di aprire, smontare o manomettere gli impianti di proprietà del gestore, nonché rivolgersi ad estranei per eseguire riparazioni o effettuare manomissioni per qualsiasi fine.
2. Qualora l'abbonato non rispetti tale divieto, fatte salve le sanzioni di legge, il gestore potrà procedere, dandone preavviso, alla sospensione del servizio e richiedere il risarcimento di tutti i danni cagionati.

Articolo 24-Verifiche tecniche

1. Per l'effettuazione delle verifiche all'impianto e alle apparecchiature collegate alla rete l'abbonato deve consentire l'accesso nei propri locali ai tecnici inviati dal gestore, che saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento, concordando con gli appositi uffici del gestore la data e l'ora dell'intervento.
2. In caso di preavviso scritto, e per le ragioni in esso indicate, il gestore può sospendere il servizio fintantoché l'abbonato non consentirà l'accesso.

Articolo 25- Pagamento del servizio

1. L'abbonato è tenuto a pagare la bolletta per intero, entro la data di scadenza in essa indicata e secondo le modalità prescritte nel successivo Capo IV.

Articolo 26 - Uso improprio del servizio

1. L'abbonato non può servirsi del proprio impianto per effettuare comunicazioni che arrechino molestia o che violino le leggi vigenti.
2. L'abbonato non può utilizzare il servizio in modo da creare turbativa ad altri abbonati.
3. L'abbonato si impegna a non consentire ad altri di utilizzare il suo telefono per telefonate moleste.
4. Il gestore ha la facoltà di sospendere immediatamente il servizio senza preavviso qualora l'abbonato ne faccia l'uso improprio indicato nei casi precedenti dandone, se del caso, idonea comunicazione alle autorità competenti.

CAPOIV: PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Articolo 27 - Pagamento del canone e del traffico

1. Il canone di abbonamento deve essere pagato anticipatamente rispetto all'utilizzo del servizio telefonico; il pagamento del traffico avviene in modo posticipato rispetto alla sua effettuazione, insieme a quant'altro dovuto dall'abbonato.

Articolo 28 - Contributo impianto

1. Il mancato pagamento del contributo impianto nei termini stabiliti dall'articolo 4, comma 3, produce le conseguenze ivi previste

Articolo 29 - Mezzi di garanzia

1. In luogo del versamento dell'anticipo sulle conversazioni interurbane il gestore, per i nuovi abbonamenti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, può richiedere la prestazione di appositi mezzi di garanzia oppure la domiciliazione delle bollette presso conto corrente postale o bancario. Le tipologie dei suddetti mezzi di garanzia sono preventivamente comunicate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Ove l'abbonato non presti i mezzi di garanzia sopra indicata o non effettui la domiciliazione delle bollette presso conto corrente postale o bancario, è tenuto a versare in anticipo, a richiesta del gestore, una somma corrispondente al presumibile ammontare delle conversazioni interurbane che effettuerà in un bimestre Per ogni nuovo abbonamento, ad uso

di abitazione privata, detta somma sarà pari al 10% del contributo di attivazione. Per gli altri abbonamenti l'ammontare dell'anticipo sarà concordato con l'abbonato sulla base del tipo di attività svolta dallo stesso.

3. Il mancato pagamento dell'anticipo o la mancata prestazione delle misure previste in alternativa comporta la sospensione integrale del servizio, ivi compreso il ricevimento delle chiamate. Persistendo il mancato pagamento dell'anticipo o la mancata prestazione delle misure previste in alternativa per ulteriori 60 giorni, il gestore può procedere alla risoluzione del contratto.

4. L'eventuale anticipo versato non costituisce deposito e viene restituito senza ritardo alla cessazione del contratto, salva compensazione in caso di inadempimento da parte dell'abbonato.

5. L'anticipo, relativo all'ultima bolletta pagata, è maggiorato, fatti salvi i casi di morosità, di una somma equivalente agli interessi legali, calcolati a decorrere dal pagamento della predetta bolletta.

Articolo 30 - Tasse e spese

1. Ogni spesa, imposta o tassa comunque inerente al contratto di abbonamento è a carico dell'abbonato, salvo che non sia diversamente disposto.

Articolo 31 - Periodicità delle bollette

1. Le bollette vengono di norma inviate all'abbonato con cadenza bimestrale.

2. L'abbonato può richiedere la fatturazione mensile o con periodicità inferiore al mese. Tale servizio viene fornito gratuitamente dal gestore non appena approntati gli adeguamenti tecnici necessari.

3. Periodi di fatturazione differenti per categorie di abbonati saranno stabiliti dal gestore sulla base di intese con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e saranno preventivamente comunicati all'abbonato.

4. Ferma rimanendo la pluralità e l'autonomia dei singoli contratti d'abbonamento sottostanti, il gestore, a seguito della richiesta o del consenso formale dell'abbonato, può provvedere, ove tecnicamente possibile, ad un'unica fatturazione di tutti gli abbonamenti sottoscritti dal medesimo abbonato.

Articolo 32 - Calcolo del traffico e documentazione degli addebiti

1. Il gestore calcola l'importo dovuto per il traffico effettuato sulla base dei dati rilevati dal contatore o da dispositivi equivalenti di centrale. In alternativa, non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile, l'importo dovuto sarà calcolato sulla base della misurazione documentata degli addebiti.

2. Il gestore provvede, a richiesta scritta dell'abbonato, a fornire gratuitamente allo stesso, non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile e comunque, per gli utenti già collegati a centrali numeriche, entro il 31 dicembre 1997, la documentazione di tutte le comunicazioni telefoniche che comportano un addebito superiore a 4 scatti, sulla base di un proprio sistema interno di rilevazione. Tale documentazione dovrà contenere i seguenti elementi: data e ora di inizio della conversazione, numero selezionato, tipo, località, durata, numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione, costo della conversazione, totale degli scatti da fatturare e qualsiasi altra informazione concernente il pagamento quali pagamenti anticipati, rateali, disattivazioni e solleciti. Rimane comunque garantito il servizio di documentazione degli addebiti per le comunicazioni teleselettive secondo le modalità previste dal vigente decreto tariffario.

3. Il gestore è tenuto ad estendere a tutti gli abbonati, non appena tecnicamente possibile e comunque entro il 31 dicembre 1997 per gli utenti già collegati a centrali numeriche, un servizio informativo automatico sui propri consumi di traffico, che sarà fornito alle condizioni economiche previste.

Articolo 33 - Dove si paga la bolletta

1. I pagamenti dovuti dall'abbonato al gestore vanno effettuati presso:

- uffici postali;
- istituti bancari;
- enti esattori indicati dal gestore;
- il gestore, con le modalità di cui al comma 2.

2. In ogni città sede territoriale competente del gestore è garantita la possibilità di effettuare il pagamento delle bollette in esenzione di spesa, tramite dispositivi automatici.

Articolo 34 - Indennità per il ritardato pagamento

1. In caso di ritardato pagamento, cioè di pagamenti effettuati dopo il termine di scadenza indicato in bolletta, l'abbonato dovrà versare al gestore un'indennità di mora pari: al 2% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dal 1° al 15° giorno solare successivo alla data di scadenza; al 4% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dal 16° al 30° giorno solare successivo alla data di scadenza; al 6% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dopo il 30° giorno solare dalla data di scadenza.
2. Qualora l'abbonato che abbia effettuato pagamenti regolari delle 6 ultime bollette; cioè entro le rispettive date di scadenza, paghi entro il 15° giorno solare successivo alla data di scadenza non troverà applicazione l'indennità di ritardato pagamento di cui al comma precedente. Qualora paghi successivamente al 15° giorno, l'indennità di ritardato pagamento gli verrà integralmente addebitata.
3. Ferma restando l'applicazione delle indennità di cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti del gestore l'abbonato intestatario di più contratti di abbonamento autorizza il gestore a rivalersi delle somme per cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi a servizi disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 35 - Sospensione del servizio per ritardato pagamento

1. Fermi gli altri casi di sospensione del servizio e quanto disposto in materia di indennità per ritardato pagamento, il gestore può sospendere l'abbonato dal servizio telefonico in uscita se non paga la bolletta entro 45 giorni solari dalla data di scadenza o comunque trascorsi inutilmente 15 giorni da un apposito sollecito scritto successivo alla data di scadenza. La sospensione del servizio, per quanto tecnicamente possibile, è limitata ai soli servizi regolamentati oggetto della controversia.
2. Qualora l'abbonato che abbia effettuato pagamenti regolari delle 6 ultime bollette, cioè entro le rispettive date di scadenza, non paghi entro la data indicata in bolletta, il gestore potrà sospenderlo dal servizio telefonico in uscita, persistendo per 45 giorni lo stato di morosità, e trascorsi inutilmente 15 giorni dopo un avviso scritto da inviarsi alla scadenza del predetto termine di 45 giorni. Nel caso in cui l'abbonato nelle sei precedenti fatturazioni abbia già, almeno una volta, pagato la bolletta con più di 30 giorni di ritardo e per una successiva bolletta ritardi il pagamento, una seconda volta, oltre il 30° giorno dalla scadenza, il gestore ha facoltà di sospendergli immediatamente, comunque previa comunicazione scritta, il servizio telefonico in uscita. All'abbonato in questione, che risulti nuovamente moroso per successive fatturazioni, il gestore potrà procedere alla sospensione del servizio non appena trascorso il giorno della scadenza indicata in bolletta, comunque previa comunicazione scritta. Si applica nuovamente la disciplina prevista al comma 1 del presente articolo all'abbonato che trovatosi in precedenza nelle predette situazioni, paghi nei termini di scadenza le tre successive bollette e quella prevista al comma 2 se effettua nei termini di scadenza i pagamenti rete ulteriori tre bollette.
3. La sospensione del servizio, nel caso in cui l'abbonato sia intestatario di più contratti come previsto all'ultimo comma del precedente articolo, si applica a tutti i servizi disciplinati dal presente regolamento fatturati congiuntamente.
4. Qualora il servizio sia stato sospeso in difetto dei requisiti previsti, l'abbonato ha diritto all'indennizzo previsto all'art. 40.
5. L'abbonato a cui sia stato sospeso il servizio, per ottenerne il ripristino prima che il relativo contratto di abbonamento sia dichiarato risolto, è tenuto a corrispondere quanto dovuto ad ogni titolo al gestore. Il servizio viene riattivato entro le 48 ore lavorative successive all'accertamento, da parte del gestore, dell'avvenuto versamento della somma dovuta.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate anche mediante lettera raccomandata.

Articolo 36- Risoluzione contrattuale

1. Trascorsi 15 giorni dalla data di sospensione del servizio, determinatasi per ogni causa, il gestore potrà risolvere il contratto, dandone all'abbonato un preavviso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, di almeno 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Articolo 37 - Procedure concorsuali

1. Avuta notizia dell'avvio di procedure concorsuali a carico dell'abbonato, il gestore prenderà opportuni contatti con il curatore per stabilire le eventuali nuove modalità di erogazione e di pagamento del servizio.

Articolo 38 - Foro competente

Per ogni controversia relativa al contratto di abbonamento del servizio telefonico, il foro competente è stabilito sulla base della sede territoriale del gestore presso la quale è stato realizzato l'impianto.

CAPO V: GARANZIE OFFERTE ALL'ABBONATO DAL GESTORE

Articolo 39 - Ritardi nell'adempimento degli impegni assunti

1. Qualora il gestore non rispetti i termini stabiliti per il preavviso circa il cambiamento del numero dell'abbonato, l'effettuazione di un trasloco, l'attivazione di un nuovo impianto, le riparazioni di un guasto, di cui agli art. 5, 10, 12 e 15, l'abbonato ha diritto ad un indennizzo pari all'importo del canone di abbonamento mensile per ogni due giorni lavorativi di ritardo o di inadempimento delle condizioni, di volta in volta, stabilite. Ove ne ricorrano le condizioni, resta salvo il diritto dell'utente al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

2. Tale indennizzo non trova applicazione se il ritardo è imputabile o comunque ascrivibile all'abbonato.

Articolo 40 - Errori di sospensione dal servizio

1. Qualora l'abbonato venga sospeso dal servizio per errore, ha diritto ad un indennizzo pari all'importo del canone mensile di abbonamento per ogni due giorni lavorativi di sospensione indebita. Tale indennizzo non viene corrisposto se l'abbonato non provvede a segnalare al gestore l'errore nella sospensione subito entro 20 giorni solari dalla sospensione medesima, qualora ne abbia avuto comunicazione dal gestore mediante lettera raccomandata.

Articolo 41 - Omissioni ed errori nell'elenco telefonico

1. In caso di errore nell'inserimento del numero telefonico o del nominativo dell'abbonato nell'elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore salvo casi di dimostrata impossibilità tecnica, offrirà per due mesi e gratuitamente un servizio vocale di segnalazione del numero corretto e corrisponderà un indennizzo pari a due mensilità dell'importo del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione. Nel caso di errore nell'indirizzo il gestore ne fornirà gratuitamente l'indicazione corretta attraverso il servizio di informazione abbonati.

2. In caso di omissione nell'inserimento dell'abbonato nell'elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore corrisponderà un indennizzo pari a quattro mensilità del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione e si impegna a fornire, gratuitamente per 90 giorni, l'indicativo del numero telefonico omesso attraverso il servizio Informazioni Abbonati "12". Ove ne ricorrano le condizioni, resta salvo il diritto dell'utente al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

3. Il gestore non è comunque responsabile né di eventuali errori nell'inserimento dei dati in elenco ad esso non imputabili né della veridicità di titoli o qualifiche dichiarati dall'abbonato.

Articolo 42 - Traffico anomalo

1. Nel caso si verifichino livelli anomali di traffico, rispetto alle abitudini dell'abbonato, il gestore ha diritto di inviare una bolletta anticipata e/o di sospendere precauzionalmente, previo avviso telefonico, le direttrici interurbane, internazionali ed eventuali altri servizi a valore aggiunto.

2. Nel caso di nuovi abbonati, qualora si rilevino volumi di traffico non corrispondenti alle previsioni, il gestore ha diritto di inviare una bolletta anticipata e comunque di sospendere precauzionalmente, previo avviso telefonico, le direttrici interurbane, internazionali ed eventuali altri servizi a valore aggiunto.

3. Il gestore si mette in comunicazione con l'abbonato per verificare l'effettuazione o comunque la consapevolezza circa le telefonate che hanno originato il livello anomalo di traffico.

4. Nei casi diversi dal comma precedente, tutti i servizi verranno ripristinati non appena l'abbonato avrà dichiarato, nelle forme richieste dal gestore ed illustrate nell'avantielenco, la sua disponibilità a riconoscere e pagare tutto il traffico originato ed avrà prestato le ulteriori garanzie eventualmente richieste dal gestore.

Articolo 43 - Chiamate di emergenza e comunicazioni dirette all'abbonato

1. La sospensione del servizio, per qualsiasi motivo disposta dal gestore sulla base delle disposizioni del presente regolamento, dovrà fare salva la possibilità di utilizzare i numeri di

emergenza e di ricevere chiamate in tutti i casi in cui ciò è tecnicamente possibile.

Articolo 44 - Modalità di pagamento delle indennità

1. Il gestore detrarrà le indennità dovute all'abbonato a partire dalla prima bolletta utile, operando in compensazione, ovvero provvederà alla liquidazione nei casi di cessazione del rapporto, salvo i conguagli eventualmente dovuti.

Articolo 45 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni del codice civile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Contratto di noleggio e manutenzione per terminali telefonici ed altri apparati

Art. 1 - Definizioni: Agli effetti delle presenti Condizioni Generali e della Richiesta di adesione al servizio di noleggio e manutenzione si intende per:

- “Telecom”: Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Torino, via Bertola n' 34 iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Torino al n' 286133;
- “Cliente”: la persona giuridica o la persona fisica che ha sottoscritto la Richiesta;
- “Noleggio”: il rapporto in base al quale Telecom affida al Cliente uno o più terminali telefonici di cui conserva la proprietà;
- “Manutenzione”: il servizio di riparazione dei guasti e di ripristino delle funzionalità dei terminali telefonici che Telecom affida al Cliente;
- “Richiesta”: la richiesta di adesione al servizio di noleggio e manutenzione dei terminali telefonici individuati nella Richiesta stessa.
- “Contratto”: il contratto avente ad oggetto il noleggio e la manutenzione di uno o più terminali telefonici, di proprietà telecom, costituito dalla Richiesta, dalle presenti Condizioni Generali di Noleggio e Manutenzione e dall'accettazione espressa o tacita di Telecom;
- “terminali telefonici e altri apparati”: i dispositivi destinati ad essere collegati, a cura del Cliente e/o di ditta autorizzata, ad un punto terminale della rete telefonica.

Art 2 - Oggetto: Con le presenti Condizioni Generali si definiscono le condizioni ed i termini in base ai quali Telecom affiderà in noleggio e fornirà al Cliente il servizio di manutenzione sui terminali telefonici individuati nella Richiesta secondo le modalità e i termini di seguito specificati.

Art 3 - Durata: Recesso Il Contratto avrà la durata di anni tre che decorrerà dalla data di consegna (o dalla data di attivazione del servizio, nel caso di contestuale fornitura di impianto).

Il Contratto si intenderà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di un anno, e così per le successive scadenze, nel caso in cui una delle parti non abbia provveduto a comunicare la propria disdetta mediante comunicazione scritta (lettera o fax con allegata fotocopia del documento d'identità) inviata, qualora l'iniziativa sia del Cliente, alla sede territoriale Telecom di competenza almeno 90 giorni prima della scadenza.

Il Cliente avrà facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo dando un preavviso di almeno 80 giorni, mediante comunicazione scritta (lettera o fax con allegata fotocopia del documento d'identità) inviata alla sede territoriale Telecom di competenza indicata nella Richiesta.

I Clienti che abbiano richiesto di aderire al servizio attraverso il canale telefonico 187, il Sito Internet www.187.it e i negozi affiliati 'Punto 187' potranno esercitare il diritto di cui sopra anche telefonando al Servizio Clienti 187. In caso di recesso entro il primo periodo di vigenza contrattuale il Cliente riconoscerà a Telecom, a titolo di indennizzo per i servizi prestati ed i costi sostenuti da quest' ultima, una somma pari al 20% dell'ammontare complessivo dei canoni residui, attualizzati in base alla media percentuale del tasso Lira interbancaria, o tasso equivalente del mese precedente. I Clienti che abbiano richiesto di aderire al servizio attraverso il canale telefonico 187 o il sito Internet www.187.it potranno

inoltre esercitare il diritto di recesso previsto dall'art. 5 del D.lgs 185/99, dandone comunicazione telefonica al Servizio Clienti 187 entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento del prodotto. In caso di recesso il Cliente si impegna a restituire il terminale telefonico alla sede indicata da Telecom di competenza, direttamente o a mezzo pacco postale, entro e non oltre 30 giorni dalla data di cessazione.

Art. 4 - Corrispettivi, Adeguamenti e Variazioni: Il Cliente riconosce a Telecom per le prestazioni oggetto del Contratto, il corrispettivo indicato nella Richiesta + IVA. Il corrispettivo sarà determinato dal canone di noleggio comprensivo del servizio di manutenzione a domicilio, secondo il listino in vigore al momento della sottoscrizione del presente Contratto disponibile presso i negozi 'Punto 187' oppure al Sito Internet www.187.it; il cliente potrà conoscere il listino anche telefonando al 'Servizio clienti 187'.

Ove consentito dalla legge, a decorrere dall' 1° gennaio di ciascun anno Telecom potrà adeguare i canoni pattuiti, senza necessità di alcun preavviso, in misura non superiore del 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell' 'Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel periodo ottobre-settembre nell'arco di dodici mesi che precedono l'anno interessato all'adeguamento.

Eventuali variazioni dei canoni che prevedessero una decorrenza diversa e/o un aumento superiore a quello indicato nel precedente capoverso del presente articolo, dovranno essere richieste da telecom con un preavviso scritto di almeno 60 giorni. In detta ipotesi il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto senza per questo dovere nulla a Telecom, dandone comunicazione scritta (lettera o fax con allegata fotocopia del documento d'identità) entro 40 giorni dal ricevimento del preavviso di variazione. In tal caso il Cliente si impegna a restituire il terminale telefonico alla sede indicata da Telecom, direttamente o a mezzo pacco postale entro e non oltre 30 giorni dalla data di cessazione.

Art 5 - Decorrenza del corrispettivo: Il corrispettivo di cui al 1° comma dell'art. 4, decorre dalla data di consegna del terminale telefonico o dalla data di attivazione. del servizio, nel caso di contestuale fornitura di impianto.

Art 6 - Modalità e termini di pagamento: Tutti i contributi e/o i canoni per le prestazioni oggetto del Contratto, saranno fatturati anticipatamente e su base periodica a partire dalla data di inizio del servizio, mediante addebito sulla fattura emessa da Telecom, che verrà inviata all'indirizzo indicato nella Richiesta. Il Cliente corrisponderà a Telecom gli importi dovuti entro i tempi indicati nella fattura. Qualora il pagamento degli importi dovuti non avvenga entro i termini indicati nella fattura, Telecom, fatti salvi in ogni caso la risoluzione del Contratto ed il risarcimento dei danni, avrà la facoltà di pretendere dal Cliente il corrispettivo dovuto maggiorato di un importo a titolo di penale determinato sulla base del prime rate ABI, o tasso equivalente, maggiorato di uno spread di 2 punti percentuali e rapportato agli effettivi giorni di ritardo calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza fino alla data di pagamento o di risoluzione del Contratto.

Art 7 - Divieto di manomissione dei terminali telefonici: Il Cliente si impegna a non aprire, smontare, o comunque manomettere i terminali telefonici o parte di essi per eseguire interventi di qualsiasi natura. Telecom, in tal caso, effettuerà tutti i necessari interventi di ripristino a totale spesa del Cliente. Il Cliente si impegna, altresì, a non rimuovere, cancellare o comunque modificare i contrassegni apposti sui terminali telefonici.

Art 8 - Risoluzione del Contratto: Telecom si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1456 CC, nel caso in cui il Cliente non adempia anche ad una sola delle seguenti obbligazioni:

in caso di mancato pagamento dei contributi o canoni dovuti a titolo di corrispettivo fissato per le prestazioni oggetto del Contratto (art. 6);

in caso di violazione del divieto di manomissione dei terminali telefonici (art. 7);

in caso di violazione delle norme a tutela della proprietà Telecom (art. 12);

in caso di uso improprio (art. 14, comma 2);

in caso di cessione del contratto non autorizzata da Telecom (art 15).

In caso di risoluzione il Cliente è tenuto:

a) alla restituzione dei terminali telefonici detenuti in noleggio secondo le modalità previste dall'art 11;

b) a corrispondere a Telecom le quote di canone maturate fino alla data dell'avvenuta risoluzione, nonché , a titolo di risarcimento, una somma pari al 50% dell'ammontare complessivo dei canoni residui attualizzati al momento della risoluzione in base alla media percentuale del tasso Lira interbancaria, o tasso equivalente del mese precedente rispetto a

quello in cui avviene la risoluzione, fatto salvo il diritto di Telecom all'eventuale risarcimento del maggior danno.

In caso di risoluzione durante il periodo di rinnovo tacito, Telecom applicherà una penale pari all'ammontare del canone corrispondente all'importo di un bimestre, fatto salvo il diritto di Telecom all'eventuale risarcimento del maggior danno.

Art 9 - Accesso ai locali: Il Cliente si impegna a lasciare libero accesso ai locali ove sono installati i terminali telefonici ai tecnici inviati da Telecom o da ditta da essa incaricata al fine di effettuare gli interventi di manutenzione.

Art 10 - Conservazione e custodia dei terminali telefonici: Il Cliente assume l'onere di conservare e custodire, con la dovuta diligenza, i terminali telefonici detenuti in noleggio, per tutta la validità del Contratto e comunque fino al momento della riconsegna degli Stessi. Il Cliente si impegna pertanto a risarcire e tenere indenne Telecom per l'eventuale perdita, in tutto o in parte e per qualsiasi causa imputabile al Cliente, dei terminali telefonici e per gli eventuali danni arrecati agli stessi. Il Cliente non risponde della perdita del terminale telefonico dovuta a furto, comprovato da denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria, o a smarrimento, nel caso quest'ultimo sia causato da eventi eccezionali (ad es. terremoto, maremoto ecc...).

Art 11 - Restituzione dei terminali telefonici: Entro e non oltre 30 giorni dalla disdetta sarà cura del Cliente restituire i terminali telefonici alla sede indicata da Telecom direttamente o a mezzo pacco postale.

Art 12 - Tutela della proprietà Telecom: Il Cliente si impegna a mantenere i terminali telefonici liberi da ogni onere, pegno o gravame e farà in modo che il diritto di Telecom sugli stessi resti immune da atti pregiudizievoli, impegnandosi ove ciò avvenga a risarcire Telecom di ogni danno che a questa ne derivi, sollevandola e tenendola indenne da ogni pretesa, azione o richiesta eventualmente promossa contro di essa. Il Cliente comunque dovrà prontamente informare Telecom a mezzo lettera o fax (con allegata fotocopia del documento d'identità) alla sede territoriale Telecom di competenza, delle azioni e procedure suddette.

Art 13 - Servizio di manutenzione: Il servizio di manutenzione, che potrà essere effettuato da Telecom anche avvalendosi di ditta incaricata, consiste nel ripristino delle funzionalità dei terminali telefonici guasti, per mezzo di sostituzione e/o riparazione di parti di ricambio e/o componenti che a giudizio di Telecom risultino difettosi o guasti. Per informazioni circa la manutenzione dei terminali e degli apparati telefonici il Cliente potrà rivolgersi al "Servizio Clienti 187/dai Negozi 'Punto 187'".

Gli interventi di manutenzione saranno effettuati solo se risultano regolarmente pagati i canoni pregressi. Gli interventi di manutenzione potranno avvenire anche su iniziativa autonoma di Telecom per giustificati motivi; in tal caso l'intervento di manutenzione è a totale carico della stessa Telecom.

Art 14 - Prestazioni escluse dal servizio di manutenzione: Il servizio di manutenzione non comprende la fornitura di materiali accessori e di consumo, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, carta, inchiostri, nastro, la sostituzione di batterie o pile e la manutenzione di dispositivi elettrici di alimentazione non forniti con i terminali telefonici. Sono altresì escluse e vengono quindi poste a carico del Cliente secondo i listini di assistenza tecnica attualmente in vigore - le riparazioni dei terminali telefonici rese necessarie dall'uso non corretto, da incuria, da uso non conforme alle istruzioni fornite, da manomissione, da cause accidentali o da negligenza del Cliente con particolare riferimento, in quest'ultimo caso, alle parti esterne del terminale.

Per i soli interventi relativi alle prestazioni elencate nel comma precedente, Telecom addebiterà al Cliente, oltre ai normali importi dovuti, gli ulteriori importi dovuti a titolo di corrispettivo per la mano d'opera e per le parti di ricambio.

Art 15 - Cessione del contratto: Qualsiasi modifica al Contratto ed ai relativi allegati dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto dalle parti. E' fatto espresso divieto alle parti di cedere in tutto o in parte il presente Contratto, anche gratuitamente, Senza il preventivo consenso Scritto dall'altra parte, tranne i casi in cui detta cessione sia effettuata dal Cliente a favore di successori o di società controllata o controllante.

Art 16 - Integrazioni e modifiche contrattuali: Ferma restando per il Cliente, la facoltà di recesso di cui al precedente art. 3, Telecom potrà apportare, in qualsiasi momento, modifiche tecnico-prestazionali al servizio nonché al presente Contratto ed ai suoi allegati. Le sole modifiche che comportino effetti riduttivi o peggiorativi per il Cliente, saranno comunicate per iscritto da Telecom al Cliente stesso con indicazione della data di efficacia delle

modifiche stesse. Tale data dovrà essere successiva di almeno 60 gg. a quella della comunicazione di Telecom.

Qualora il Cliente non ritenga di accettare le modifiche comunicate, avrà facoltà di recedere dal contratto secondo le modalità indicate nel precedente art. 3, dandone comunicazione almeno 40gg. prima della data di efficacia delle modifiche. Il Cliente che ha comunicato la volontà di recedere è obbligato al pagamento dei corrispettivi maturati fino alla data di efficacia delle modifiche di cui sopra e alla restituzione del terminale telefonico secondo quanto indicato nel precedente art. 11.

Art. 17 - Software applicativo: In alcuni terminali telefonici presi in considerazione dal Contratto potranno essere installati alcuni programmi applicativi ed il software necessari al funzionamento dei terminali stessi. In questi casi Telecom garantisce di avere o di avere ottenuto dall'avente causa, il diritto di utilizzare tali programmi applicativi ed il software e di concederne l'uso al Cliente nell'ambito del Contratto. Il Cliente si impegna ad utilizzare i programmi applicativi ed il software, unicamente ed esclusivamente nell'ambito del Contratto, a non consentirne l'accesso e l'uso a terzi estranei all'esecuzione del Contratto nonché a non effettuarne alcuna operazione di copiatura, decompilazione o modifica di tali programmi o altre attività analoghe che siano in violazione della tutela del diritto d'autore degli Stessi.

Art. 18 - Clausola fiscale: Le Parti dichiarano che le operazioni relative al Contratto sono soggette ad IVA a carico del Cliente. Ogni onere fiscale comunque correlato al presente Contratto è a carico del Cliente medesimo.

Art. 19 - Foro competente: Per ogni controversia relativa al presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di residenza del Cliente.

CONDIZIONI E PREZZI DI ABBONAMENTO

Le condizioni di abbonamento al servizio telefonico variano a seconda della categoria di abbonamento. I prezzi sono stati approvati con il D.M. 28/2197 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. del 7/3/97 e con le Delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n.85/98 del 22/12/98 pubblicata sulla G.U. del 5/1/99 e n. 101/99 del 25/8/99 pubblicata sulla G.U. del 5/7/99.

Tipologie di abbonamento

ABBONAMENTO AFFARI (CATEGORIA A)

Tutti gli abbonamenti salvo quelli agevolati per le abitazioni private nei limiti stabiliti nella categoria B e quelli previsti nella categoria C.

ABBONAMENTO RESIDENZIALE (CATEGORIA B)

Primo abbonamento in abitazione privata ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico.

ULTERIORI ABBONAMENTI (CATEGORIA C)

Ulteriori abbonamenti, dopo il primo classificato in categoria B e con le stesse caratteristiche di quest'ultimo, a chiunque intestati delle persone costituenti lo stesso nucleo familiare anagrafico, nella stessa o in altra abitazione.

.....omissis.....

